

Fattura elettronica/2

La prima fase degli obblighi interni riguarderà solo i soggetti stabiliti

Gli Stati membri potranno decidere di ricomprendere nell'emissione digitale anche i documenti nelle operazioni B2C

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Individuare i soggetti passivi di imposta obbligati alla emissione, ricezione e trasmissione di fatture elettroniche strutturate costituisce oggetto di una delle prime analisi che un operatore è chiamato a realizzare. Questo non solo quanto al proprio ciclo passivo, nella posizione quindi di contribuente soggetto passivo destinatario di e-fattura, ma anche con riguardo al ciclo attivo individuando per tempo se l'operazione realizzata con la propria clientela richieda l'emissione di fatture strutturate. Un tema di non agevole e rapida soluzione se non tenendo presente quelle che sono le distinzioni determinate dal fatto da che si debba emettere o ricevere una fattura per operazioni intraunionali ovvero per transazioni domestiche. Il tema è reso ancora più complicato, per quanto riguarda l'eventuale introduzione di obblighi di e-fattura domestica su iniziativa degli Stati membri, dall'evoluzione che l'articolo 218 dell'attuale direttiva Iva subirà nell'arco di poco più di un quinquennio.

Fatture interne

Dall'entrata in vigore delle modifiche alla direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla direttiva 2025/516. In altri termini, gli Stati membri sono legittimati ad imporre l'utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l'approvazione preventiva della Com-

missione europea. L'articolo 218, composto da un unico paragrafo, si limita al momento a prevedere che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico.

Nel corpo dell'articolo 218 è stato aggiunto, con decorrenza 14 aprile 2025, il nuovo paragrafo 2, il quale riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre ai soggetti passivi, stabiliti nel loro territorio, l'obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel loro territorio.

Tale disposizione o, meglio, l'integrale testo dell'articolo 218, subirà un'ulteriore evoluzione: per quanto di interesse in questa sede di commento è necessario evidenziare come l'obbligo di fatturazione elettronica, con decorrenza dal 1° luglio 2030, interesserà, genericamente, tutti i soggetti passivi di imposta, a prescindere quindi che siano stabiliti, residenti o identificati, per le operazioni intra Ue e potrà farlo, a seconda delle scelte di adozione dell'obbligo da parte degli Stati membri, anche relativamente alle operazioni domestiche.


Quindi, per individuare quali sono i contribuenti obbligati ad emettere fatture elettroniche, si devono diversificare i periodi di riferimento: intanto, dal 14 aprile 2025 al 30 giugno 2030, gli Stati membri potrebbero decidere di introdurre disposizioni in tema di fatturazione elettronica obbligatoria domestica con riguardo esclusivamente ai soggetti stabiliti o residenti nel loro territorio, e cioè se vi sono ivi svolte le funzioni di amministrazione centrale o ci sia una stabile or-

ganizzazione e quindi qualsiasi stabilimento caratterizzato da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche. Di conseguenza, se un soggetto passivo di imposta è solamente identificato, direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale, e quindi registrato a fini Iva in uno Stato membro, ma non è né stabilito né ha una stabile organizzazione, non può essere ricompreso nell'obbligo di fatturazione elettronica attiva: ciò non vuol dire che l'identificato non possa decidere volontariamente di aderire ed emettere fatture in formato elettronico. Al contrario, per il ciclo passivo domestico, l'articolo 232 della direttiva Iva prevede che il ricorso alla fatturazione elettronica non sia più subordinato, come in precedenza salvo richieste di deroga già presentate, all'accordo del destinatario. Non si fa infatti alcun riferimento al fatto che il cliente sia residente, stabilito o identificato: quindi si lascia agli Stati membri la libertà di scegliere come operare in questo senso, eventualmente ricomprendendovi anche le operazioni B2C.

Operazioni intra Ue

Solamente dal 1° luglio 2030, l'obbligo di emettere e-fatture per le cessioni e le prestazioni intraunionali riguarderà come platea di riferimento, sia attiva che passiva, tutte le operazioni a prescindere dalla qualifica di soggetto residente, stabilito o identificato dell'emittente o del destinatario: l'articolo 262 modificato si riferisce infatti in maniera generica ai soggetti passivi identificati ai fini dell'Iva, escludendo naturalmente le operazioni B2C. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Nessuna distinzione

L'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra Ue dal 1° luglio 2030 sarà applicato indistintamente

a tutti i soggetti passivi d'imposta, a prescindere dal fatto che gli operatori siano residenti, stabiliti o identificati

Debutto nei confini dei singoli Paesi

Il perimetro oggettivo

Fino al 30 giugno 2030 applicazione circoscritta

Quanto alle tipologie di operazioni che andranno o meno documentate obbligatoriamente con fattura elettronica, il discrimine origina anche in questo caso sia dal fatto che le stesse siano realizzate o meno nel territorio nazionale, sia dalla eventuale disciplina introdotta a tal fine dai singoli Stati membri.

Il nuovo articolo 218, paragrafo 2, della direttiva Iva consente infatti agli Stati membri di imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all'articolo 262. In altri termini, ciò significa che gli Stati membri nulla possono disporre, sotto il profilo della obbligatorietà dell'utilizzo di e-fattura, con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 262 della direttiva Iva. Si tratta delle cessioni intracomunitarie di beni, di quelle nazionali di beni effettuate nell'ambito di una transazione triangolare e delle prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell'imposta. Queste operazioni non possono essere soggette all'obbligo di fatturazione elettronica da parte di nessuno degli Stati membri coinvolti nelle operazioni.

Le altre transazioni che avvengono nel territorio di uno Stato membro possono essere invece soggette all'obbligo di emettere fatture elettroniche. Ogni Paese è tuttavia libero di decidere se e come attuare tale obbligo, e cioè se lo stesso debba riguardare tutte le transazioni che avvengono nel suo territorio. Il nuovo articolo 218, paragrafo 2 della direttiva Iva stabilisce infatti che gli Stati membri possono attuarlo «secondo le condizioni da essi stabilite». Al riguardo il Comitato Iva ha chiarito come ad esempio, l'obbligo potrebbe essere limitato ad un particolare gruppo di transazioni, fermo restando il rispetto dei principi generali del diritto dell'Ue quali la neutralità, la proporzionalità e la parità di trattamento.

Con riferimento all'obbligo di e-fattura strutturata, con decorrenza dal 1° luglio 2030, lo stesso riguarderà tutte le operazioni di cui all'articolo 262. E quindi tutte le transazioni intraunionali per le quali gli Stati membri nulla possono disporre come obbligatorietà. Secondo stime della Commissione europea, il passaggio alla fatturazione elettronica contribuirà a ridurre le frodi in materia di Iva fino a 11 miliardi di euro l'anno, riducendo i costi amministrativi e di conformità per gli operatori dell'Ue di oltre 4,1 miliardi di euro l'anno nei prossimi dieci anni, garantendo altresì che, nel tempo, i sistemi nazionali esistenti convergano in tutta l'Ue.* ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA